

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 988 DEL 10 / 07 / 2007

OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA GIOVANNA ANTONIA CORRIAS PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA MEDICA, DA PRESTARSI PRESSO IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

L'anno duemila sette addi dieci del mese di luglio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dottor Renato Mura

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Renato Mura

VISTA la dotazione organica di questa Azienda Sanitaria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.13, comma 5 della Legge Regionale 7/05 gli ambiti territoriali delle otto Aziende USL della Sardegna coincidono con quelle delle nuove circoscrizioni provinciali individuate dalla leggi regionali nn. 10/2002 e 10/2003;

DATO ATTO che in forza della citata normativa regionale vi è stata l'acquisizione nel territorio di questa Azienda Sanitaria di nuovi comuni;

RILEVATO come l'ASL n.2 di Olbia, al fine di soddisfare a breve termine le aumentate richieste, di visite mediche preassuntive per l'assunzione di apprendisti e minori da parte delle Aziende del territorio provinciale, ha attivato, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, un progetto finalizzato, all'abbattimento delle liste di attesa fino ad un massimo di sette giorni per l'espletamento delle sopraccitate competenze;

RILEVATO come si renda necessario stipulare rapporto di collaborazione con un professionista, in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

CONSIDERATO che la stipula di un contratto di collaborazione, consente una gestione del Servizio più efficiente sotto il profilo organizzativo e più conveniente sotto il profilo economico;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ai sensi del quale per le esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

RILEVATO come la dott.ssa Giovanna Antonia Corrias risulti in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

PRESO ATTO della disponibilità della dott.ssa Giovanna Antonia Corrias alla stipula di un contratto di collaborazione per attività di assistenza medica da prestarsi presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

DATO ATTO che per la vacanza dell'Ufficio ed in mancanza di delega, le funzioni di Direttore Generale sono svolte, ai sensi dell'art .6 del Dlgs 502/92 e s.i.m., dal Direttore Sanitario, perché più anziano di età;

VISTI il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R.10/2006;

DELIBERA


- di stipulare con la dott.ssa Giovanna Antonia Corrias nata a Burgos il 01.02.1956 e residente a Olbia in via Cilea, 18, un contratto di collaborazione per un periodo di mesi sei, per l'esercizio dell'attività di assistenza medica, da prestarsi. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, nell'ambito del progetto finalizzato all'erogazione di prestazioni aggiuntive di medicina del lavoro;
- di stabilire che l'incarico, a tempo determinato, cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto senza nessuna particolare comunicazione;
- di dare atto che il presente incarico, viene conferito sulla base della previsione dell'art.409, n.3 c.p.c.;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Renato Mura

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Luigi Caria

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Renato Mura

n.
PFLA

361


SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

REP. N. _____ DEL _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

L'anno duemilasei addì _____ del mese di _____

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr. Renato Mura nato a Paulilatino il 31.10.1945 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

La dott.ssa Giovanna Antonia Corrias nata a Burgos il 01.02.1956 e residente a Olbia in via Cilea, 18;

P.IVA : 01890700907

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.13, comma 5 della Legge Regionale 7/05 gli ambiti territoriali delle otto Aziende USL della Sardegna coincidono con quelle delle nuove circoscrizioni provinciali individuate dalla leggi regionali nn. 10/2002 e 10/2003;
- che pertanto, ai sensi della citata normativa vi è stata l'acquisizione nel territorio di questa Azienda di nuovi comuni;

- che al fine di soddisfare a breve termine le aumentare richieste, di visite mediche preassuntive per l'assunzione di apprendisti e minori da parte delle Aziende del territorio, questa Azienda ha attivato, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro, un progetto finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa fino ad un massimo di sette giorni per l'espletamento delle sopraccitate competenze.
- che si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un medico, che articoli e sviluppi lo stesso progetto in tutte le varie fasi:
 - che il sanitario sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta e, segnatamente: del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione all'Ordine dei Medici, specializzazione nella disciplina di Medicina del Lavoro;
 - che il sanitario innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite, nell'ambito dell'Unità Operativa di destinazione, dal Direttore dell' Unità Operativa medesima.
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.

- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il medico sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza medica presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del Servizio, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno nello svolgimento delle seguenti prestazioni aggiuntive di carattere medico così individuate:

- 1) VISITA MEDICA PREASSUNTIVA;
- 2) RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IDONEITA'
- 3) ACCESSO IN AZIENDA

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei

programmi di attività del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del responsabile del Servizio medesimo

ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il sanitario dovrà garantire un numero minimo di sei accessi settimanali che non potranno, in nessun caso, avere durata complessiva inferiore a trentotto ore, secondo un calendario da concordare con il Responsabile del Servizio di destinazione.


In relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati, con il Responsabile del Servizio il tempo degli accessi potrà essere cumulato in ragione di mese.

ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza medica viene individuata il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL n.2 Olbia.

ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 20.400,00 (diconsi euro ventimilaquattrocento/00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'A.S.L.



n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

I compensi spettanti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della presente convenzione, in quanto erogati a professionista iscritto all'ENPAM, sono esclusi dall'applicazione del contributo INPS di cui alla legge n. 335/95.

ART. 7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 8

Ai fini della documentazione e del riscontro delle presenze, al sanitario qui costituito sarà fornito un supporto cartaceo per la registrazione degli orari di presenza.

ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n.484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia

1

suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

- di non essere iscritto ad un corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs.n.257/91;
- di non essere iscritto al corso biennale di formazione specifica in medicina generale.

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.675/96 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi sei a decorrere dal _____.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si

attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile della Struttura, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Perquanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 F.F.

Dr. Renato Mura

IL PROFESSIONISTA

Dott..ssa Giovanna Antonia Corrias
